



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 107 DEL 25/03/2026

OGGETTO: CHIUSURA E SGOMBERO DI CIVILE ABITAZIONE SITA IN VIA BORZOLI 24B, INTERDIZIONE DI PORZIONE DI GIARDINO CON ACCESSO CARRABILE DAL CIV. 85C ROSSO DI VIA BORZOLI, INTERDIZIONE DI PORZIONE DI TERRENO N.C.T. C-74-993 SOPRASTANTE IL GIARDINO E IL CIV. 24B DI VIA BORZOLI, CAUSA CEDIMENTO MURO DI CONTENIMENTO.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 17/03/2026 l'Ufficio Pubblica Incolumità riceveva una nota dalla Sala Emergenze della Protezione Civile del Comune di Genova relativa al crollo di un muro di contenimento in Via Borzoli 24B, con contestuale chiusura e sgombero di civile abitazione, disposta dal personale dei Vigili del Fuoco;
- in data 17/03/2026 personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire un sopralluogo presso Via Borzoli 24B al fine di valutare l'eventuale adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela dell'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 54 TUEL;
- in sede di sopralluogo si è potuto constatare, presso il civ. 24B di Via Borzoli, il crollo di parte del muro di contenimento che sostiene il terreno privato soprastante l'abitazione e il giardino che ha accesso carrabile dal civ. 85C rosso;

- in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato – si sono disposte, anche a

Documento sottoscritto digitalmente

convalida di quanto disposto dal personale dei Vigili del Fuoco, le seguenti interdizioni:

- chiusura e sgombero dell'intera abitazione contraddistinta dal civ. 24B di Via Borzoli;
- interdizione del giardino sito in Via Borzoli 85C rosso;
- interdizione di porzione di terreno N.C.T. C-74-993 soprastante il giardino e il civ. 24B di Via Borzoli.

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica relativa al sopralluogo del 17/03/2026 – prot. n. 0138316.I del 19/03/2026 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di interdizione e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da nota prot. n. 0135205.U del 18/03/2026;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;
- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente *ad interim* della Protezione Civile Dott.ssa Francesca Bellenzier, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto dall'Ufficio Pubblica Incolumità sul posto in sede di sopralluogo del 17/03/2026 – e, successivamente, con la nota prot. 0135205.U del 18/03/2026 – le seguenti disposizioni interdittive:

- chiusura e sgombero dell'intera abitazione contraddistinta dal civ. 24B di Via Borzoli;

Documento sottoscritto digitalmente

- interdizione del giardino sito in Via Borzoli 85C rosso;
- interdizione di porzione di terreno N.C.T. C-74-993 soprastante il giardino e il civ. 24B di Via Borzoli;

come meglio rappresentato nell'allegato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

- la sistemazione abitativa temporanea delle persone che non possono accedere alla loro abitazione in seguito all'evento di cui sopra, nel caso in cui non siano in grado di provvedere autonomamente, con spese a carico della Civica Amministrazione, prevedendo fin d'ora che potrà essere prorogato il supporto abitativo al nucleo familiare sulla base dell'eventuale perdurare dello stato di necessità, per coloro che nel frattempo non siano riusciti a trovare autonoma collocazione;
- che la Civica Avvocatura avvii quanto necessario per il recupero delle spese sostenute dalla Amministrazione Comunale in relazione all'evento in oggetto a carico dei responsabili dell'evento calamitoso, così come verranno individuati nelle competenti sedi;

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Ponente;
- al Municipio 6 Medio Ponente, per conoscenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- alla Direzione Avvocatura, per quanto di competenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



COMUNE DI GENOVA

ORDINANZA DELLA SINDACA

OGGETTO: CHIUSURA E SGOMBERO DI CIVILE ABITAZIONE SITA IN VIA BORZOLI 24B, INTERDIZIONE DI PORZIONE DI GIARDINO CON ACCESSO CARRABILE DAL CIV. 85C ROSSO DI VIA BORZOLI, INTERDIZIONE DI PORZIONE DI TERRENO N.C.T. C-74-993 SOPRASTANTE IL GIARDINO E IL CIV. 24B DI VIA BORZOLI, CAUSA CEDIMENTO MURO DI CONTENIMENTO.

ALLEGATO GRAFICO



Fig. 1 – individuazione di massima aree interdette